



REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 10320/0

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto
*monte del Asuni
 espropriario; effetto
 ex art. 141 c.p.c.
 Dell'Espresso*

- Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
- Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
- Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere -
- Dott. Olindo SCETTINO - Consigliere -
- Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -

R.G.N. 9953/01

Cron. 17886

Rep. 2378

Ud. 28/01/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

INTERCOFIN SRL, in persona AMM.RE UNICO MARCO
 PALLOTTA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO
 12, presso lo studio dell'avvocato DANIELE FELIZIANI,
 difeso dall'avvocato DOMENICO OROPALLO, giusta delega
 in atti;

- ricorrente -

contro

NAVARRA QUINTO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 824/00 della Corte d'Appello di

2004

ROMA, depositata il 09/03/00;

149

udita la relazione della causa svolta nella pubblica





udienza del 18/01/04 dal Consigliere Dott. Rosario DE

JULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto
dello stesso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 10.1.1996 la Intercofin s.r.l. aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, esponendo che in data 7.4.1993, per atto Notajo Cerini di Roma, regolarmente quietanzato, essa aveva acquistato da Quinto Navarra un compendio immobiliare sito in Roma, via Moricca - angolo via Gandino; che con ricognizione di debito in pari data 7.4.1993, denominata "dichiarazione di buona fede" la stessa aveva riconosciuto a Quinto Navarra il residuo prezzo da versare nella somma di Lit. 3.300.000, di cui: Lit.1.200.000.000 in tre rate, 200 milioni entro maggio 1993, 500 milioni entro 60 giorni dal primo termine, e 500 milioni entro 60 giorni dal precedente termine, nonché Lit.2.100.000.000 condizionati ad eventi futuri; che per il pagamento delle residue somme aveva prestato garanzia in proprio Antonio Mazzetta; che dopo il rogito, la Intercofin aveva provveduto regolarmente a versare le somme contenute nella ricognizione di debito denominata "dichiarazione di buona fede" ed era stata costretta a versare, a suo dire, somme superiori al dovuto in quanto si erano aggravate le condizioni economiche del Navarra e nella procedura




esecutiva nei suoi confronti erano intervenuti altri creditori, tutti pagati dalla soc. Intercofin per estinguere detta procedura esecutiva; che alla data del 31.1.1994, dopo che l'Intercofin aveva pagato tutti i creditori del Navarra e salvato l'immobile dall'esecuzione immobiliare, Quinto Navarra aveva firmato in pari data una dichiarazione in cui erano stati riportati tutti i pagamenti effettuati dall'Intercofin in suo favore, che ammontavano all'epoca a Lit.2.514,191,916; che il credito era di Lit.3.300.000.000, ivi compreso il credito condizionato di Lit. 2.100.000.000; che non essendosi verificata la condizione frattanto tra le parti, la Intercofin srl si era trovata nella situazione di aver versato Lit.1.314.191.916 in più del dovuto (3.300.000.000 - 2.514.191.916 - 2.100.000.000); che il Navarra in data 26.10.1995, aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo non esecutivo dal Tribunale di Roma, ponendo a base della richiesta sia l'atto pubblico quietanzato che la ricognizione di debito di pari data, nel quale si ingiungeva alla soc. Intercofin srl di pagare la somma di Lit.2.855.205.563 quale presunto residuo prezzo non versato per l'acquisto del compendio immobiliare di cui all'atto notarile del 7.4.1993;



che era stato altresì ingiunto il pagamento in solido anche al Dott. Antonio Mazzetta, quale garante dell'obbligazione.

La soc. Intercofin, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dedotto l'insussistenza del credito vantato dal Navarra, esponendo l'insussistenza del credito vantato dal Navarra, esponendo che il residuo prezzo era stato già corrisposto, e comunque non dovuto l'importo di Lit.2.100.000.000, per il sopravvenuto inadempimento da parte di Quinto Navarra relativamente alla realizzazione di box e posti auto su parte degli immobili venduti, così come previsto dalla dichiarazione del 7.4.1993 (denominata "dichiarazione di buona fede" sottoscritta dalle parti); che la Intercofin era stata costretta a versare in più del dovuto in primo luogo per i creditori intervenuti e, successivamente, per l'inadempimento del Navarra, che non aveva permesso l'avveramento della condizione (valore di Lit.2.100.000.000).



Quinto Navarra in comparsa di risposta, pur riconoscendo i pagamenti della Intercofin srl, con un proprio elenco riepilogativo affermava che residuava comunque il credito richiesto in decreto



ingiuntivo e che la somma di Lit. 2.100.000.000 era dovuta poiché non sottoposta a condizioni.

Interveniva nel giudizio anche il coobbligato Dott. Antonio Mazzetta, di fatto associandosi alle richieste della opponente Intercofin, nonché chiedendo il risarcimento dei danni subiti alla propria immagine.

Il Tribunale di Roma emetteva la sentenza in data 27.5.1997 e dichiarava che la somma di Lit.2.100.000.000 non era dovuta al Navarra in quanto non si era verificata la condizione, derivante dall'inadempimento del medesimo; pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Intercofin al pagamento della differenza di Lit.755.205.563 (2.855.205.563 - 2.100.000.000), prendendo come presupposto del calcolo il riepilogo del Navarra contenuto nella richiesta di decreto ingiuntivo e nella propria comparsa di risposta.

Avverso tale sentenza Quinto Navarra proponeva appello, mentre la Intercofin proponeva appello incidentale.

La corte d'appello di Roma, con sentenza in data 9.3.2000, respingeva sia l'appello principale che quello incidentale.



Avverso la sentenza della corte ha proposto ricorso per cassazione la Intercofin s.r.l.. Non ha svolto difese in questo giudizio Navarra Quinto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

L'impugnazione doveva notificarsi a Navarra Quinto presso l'avv. Bartolomeo Carlo Romeo presso il quale aveva eletto domicilio in via Leone Dehon n.50. Siffatta notifica, pur tentata presso il suddetto domicilio, non è stato possibile effettuare in quanto l'unico difensore domiciliatario era deceduto. Il ricorso, quindi, andava notificato al Navarra nei modi previsti per i casi in cui non vi sia stata elezione di domicilio atteso che la morte del domiciliatario comporta, ex art.141 c.p.c., la inefficacia della elezione del domicilio con la conseguenza che la notificazione del ricorso per cassazione deve essere fatta nel domicilio reale (cfr.: Cass. 6 settembre 1990 n.9198; Cass. 3 settembre 1985 n.4584). Nella fattispecie, invece, è avvenuta presso tale avv. Francesco Romeo, non difensore del Navarra e come tale persona che non ha alcun riferimento al reale destinatario ed in luogo per nulla riferibile all'intimato sicchè la notifica



non può che ritenersi inesistente (Cfr.: Cass. n.1084/1996; Cass. n.1701/1996; n.6090/1992) e come tale non sanabile ai sensi dell'art.291 c.p.c., sicchè il ricorso non tempestivamente e ritualmente notificato va dichiarato inammissibile.

Non avendo svolto attività difensiva l'intimato nulla deve disporsi in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 28 gennaio 2004

Il Consigliere est.
Il Giulio Romani

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 28 MAG. 2004
IL CANCELLIERE C1